

Circolare n. 9

Pieve di Soligo, 23.09.2013

**OGGETTO: Comunicazione dei beni d'impresa assegnati ai soci e dei finanziamenti soci concessi all'impresa; nuovo redditometro; altre informazioni e notizie.**

Con la presente circolare prendiamo in esame in maniera più specifica alcuni argomenti già segnalati in precedenza e vi informiamo di altre novità.

<b>COMUNICAZIONE DEI BENI ASSEGNATI IN GODIMENTO AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI SOCI ALL'IMPRESA</b>	
<p>In riferimento alla comunicazione dei beni assegnati in godimento ai soci e dei finanziamenti che gli stessi hanno concesso alla società, l'Agenzia Entrate ha recentemente pubblicato alcuni Provvedimenti che definiscono l'oggetto della comunicazione, il modello da utilizzare e la scadenza per effettuare l'invio.</p> <p>a) <u>Comunicazione Beni ai soci</u>: oggetto dell'invio sono solo i beni dati in uso ai soci da parte di soggetti "imprese" (sia società che ditte individuali, escluse le società semplici); la comunicazione può essere fatta in alternativa o dall'impresa concedente ovvero dal socio o dal familiare dell'imprenditore. La comunicazione va inviata solo se sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. <u>Indipendentemente da quando il bene sia stato concesso, se ne deve dare comunicazione se ne permane l'utilizzo anche nell'anno di riferimento della comunicazione (il 2012 per la prossima).</u></p> <p><b>Non vanno comunicati, in particolare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i beni concessi in godimento agli amministratori;</li> <li>• i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, se concessi quali <i>fringe benefit</i>;</li> <li>• i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;</li> <li>• i beni concessi in godimento (diversi da auto, aerei, barche ed immobili) il cui valore non sia superiore a euro 3.000, Iva esclusa.</li> </ul> <p>b) <u>Comunicazione dei finanziamenti e/o delle capitalizzazioni concessi dalle persone fisiche soci, o dai familiari dell'imprenditore, all'impresa</u>: oggetto dell'invio sono i soli finanziamenti e le capitalizzazioni <b>effettuate dall'anno 2012 in poi</b> (sono quindi esclusi quelli prima di tale anno); vanno comunicati solo quelli di importo pari o superiore a euro 3.600 per ciascun tipo di apporto (finanziamento e/o capitalizzazione) e <u>per ciascun socio/familiare</u>. Ad esempio se tre soci concedono ognuno un finanziamento di € 3.000 (complessivi € 9.000) non dovrà essere effettuata nessuna comunicazione. L'invio va effettuato solo dalla società (o ditta individuale). Sono escluse le comunicazioni dei finanziamenti/capitalizzazioni già a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria (es.: aumenti di capitale effettuati tramite atto notarile).</p> <p>Il termine per l'invio della comunicazione, sia per i beni che per i finanziamenti, è <b>fissato al 12/12/2013</b> (relativamente ai dati del 2012). Successivamente i dati dovranno essere comunicati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.</p>	Provv. 94902 e 94904/2013

### NUOVO REDDITOMETRO

E' stato di recente reso pienamente operativo il nuovo "redditometro", ovvero lo strumento di accertamento della cosiddetta "infedeltà fiscale" dei contribuenti. La logica sottostante è quella di verificare se le spese effettuate in un certo anno (a qualsiasi titolo) da una persona siano compatibili con il reddito dichiarato.

Lo strumento verrà applicato a partire dal periodo di imposta 2009. Inizialmente verranno inviati degli avvisi (questionari) ai contribuenti che hanno uno scostamento superiore al 20% fra il reddito dichiarato in un certo anno (dal 2009 in poi) ed il reddito determinato dall'Amministrazione finanziaria sulla base di elementi certi (ovvero le spese di cui l'Amministrazione ha notizia). Le spese rilevanti a tale fine sono state suddivise in 5 categorie:

- spese certe già conosciute dall'Amministrazione (es. rate del mutuo, locazioni, dati desunti dallo Spesometro);
- spese per investimenti (es. automobili, ecc.) effettuati nell'anno;
- spese riferite a elementi certi: sono quelle spese sostenute per il possesso di beni (automobili, immobili, ecc.);
- la quota di risparmio che si è formata nell'anno;
- spese rilevate dall'Istat: sono le medie delle spese quotidiane che si sostengono in Italia per il vitto, il vestiario, il tempo libero, ecc. (questo parametro non viene preso in considerazione nelle prime fasi del procedimento di verifica).

Una volta ricevuto il questionario, il contribuente potrà eventualmente giustificare lo scostamento rilevato dall'Amministrazione, mediante prova del possesso di risorse aggiuntive rispetto al proprio reddito (es. prestiti ricevuti da familiari, spese sostenute da una persona terza, finanziamenti bancari ottenuti, disinvestimenti effettuati). Si terrà conto ovviamente del nucleo familiare: le spese effettuate dai familiari a carico saranno "imputate" al soggetto che ha un reddito proprio; nel caso di più familiari con redditi propri, le spese saranno imputate in proporzione ai redditi di ognuna.

Segnaliamo che sul sito del Sole 24 ore, a questo indirizzo

<http://www.ilsole24ore.com/speciali/2013/redditometro/v3/index.shtml>

è presente un simulatore del redditometro (che non ha alcun valore legale, ma solo di test) per verificare la propria situazione.

D.M.  
24/12/2012  
e Circ.  
24/2013

### MODIFICA DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DELLE IMPOSTE IPOTECARIE/CATASTALI

Si informa che **con decorrenza 01/01/2014** verranno modificati gli importi delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Riportiamo alcuni esempi in caso di compravendita di immobili:

	Fino al 31/12/2013	Dal 01/01/2014
Acquisto prima casa (venditore privato o impresa con esenzione iva)	Registro 3%, Ipot./cat. € 168+€168	Registro 2%, Ipot./cat. € 50+€50
Acquisto prima casa (venditore impresa con iva)	Iva 4% Registro, Ipot./cat. € 168+€168+€168	Iva 4% Registro, Ipot./cat. € 200+€200+€200
Acquisto casa di abitazione (privato o impresa con esenzione iva)	Registro 7%, Ipot. 2% + cat. 1%	Registro 9%, Ipot./cat. € 50+€50
Acquisto casa di abitazione (venditore impresa con iva)	Iva 10%, Registro, Ipot./cat. € 168+€168+€138	Iva 10%, Registro, Ipot./cat. € 200+€200+€200
Acquisto ufficio/negozio (venditore impresa)	(Se c'è iva, aliquota 21%) Registro €168, Ipotec. 3%+cat. 1%	(Se c'è iva, aliquota 21%) Registro €200, Ipotec. 3%+cat. 1%
Acquisto terreno edificabile (venditore privato o impresa con esenzione iva)	Registro 8%, Ipotec./cat. 2%+1%	Registro 9%, Ipotec./cat. € 50+€50
Acquisto terreno edificabile (venditore impresa)	Iva 21% Registro, Ipotec./cat. € 168+€168+€168	Iva 21% Registro, Ipotec./cat. € 200+€200+€200
Terreno agricolo (venditore qualsiasi)	Registro 15% Ipotec./cat. 2%+1%	Registro 9% Ipotec./cat. € 50+€50

Ricordiamo inoltre che la norma ha innalzato, in maniera generale, da € 168 ad € 200 le imposte di registro, ipotecarie e catastali, quando applicate nella misura fissa di € 168 (salvo le agevolazioni predette, in cui vengono diminuite a € 50). L'aumento ad esempio si applicherà negli atti societari o nei contratti di comodato.

art. 10  
D.Lgs.  
23/2011  
art. 26 D.L.  
104/2013

<b>DETRAZIONI DEL 50% E 65% SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RISPARMIO ENERGETICO ED ACQUISTO DI MOBILI- ELETTRODOMESTICI</b>	
<p>La circolare appena pubblicata dà alcune nuove indicazioni e conferme per poter usufruire delle agevolazioni in oggetto; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le agevolazioni del 50% si applicano anche all’acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, a seguito di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, che provvedono <b>entro 6 mesi</b> dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile;</li> <li>• le agevolazioni del 65% riguardanti:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e</li> <li>○ la di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria</li> </ul>             possono essere applicate ai bonifici effettuati sin dal 06 giugno 2013, pur essendo state introdotte solo dalla legge di conversione del D.L. 63/2013;</li> <li>• l’agevolazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (che devono essere nuovi di fabbrica), collegata all’effettuazione di lavori agevolabili al 50%:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ è consentita se i lavori predetti sono iniziati prima dell’acquisto del mobile/elettrodomestico (farà fede l’abilitazione chiesta presso l’Ufficio Comunale o, se non necessaria, l’autodichiarazione del proprietario); la Circolare ammette l’acquisto di mobili ed elettrodomestici anche nel caso di acquisto di abitazione da impresa edile che ha realizzato lavori di ristrutturazione sull’intero fabbricato in cui è inserita la stessa.</li> <li>○ i mobili oggetto della detrazione possono essere: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione; <u>non sono agevolabili</u> gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo;</li> <li>○ gli elettrodomestici agevolabili possono essere: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento; si ricorda che gli stessi devono appartenere ad una classe energetica pari almeno ad A+, tranne i forni che partono dalla classe A; è possibile l’acquisto di elettrodomestici senza classe energetica solo se quella tipologia di apparecchi non ha l’obbligo di etichetta energetica;</li> <li>○ il pagamento dell’acquisto di mobili ed elettrodomestici è permesso, oltre che con il bonifico “per ristrutturazioni”, anche mediante carta di credito o bancomat (va conservata la ricevuta o estratto di pagamento); in tali casi non viene effettuata la ritenuta del 4% che invece, con pagamento mediante bonifico, la banca effettua automaticamente.</li> </ul> </li> </ul>	Circ. 29/2013
<b>PROFESSIONISTI ISCRITTI AD UN ORDINE O COLLEGIO: OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA</b>	
<p>Torniamo sull’argomento dell’obbligo per i professionisti iscritti ad un Ordine o Collegio (es. Architetti, Geometri, Ingegneri, Geologi, Avvocati, Medici, ecc.) di sottoscrivere una polizza assicurativa per i danni cagionati al cliente nell’esercizio dell’attività professionale; l’obbligo vige dal 15/08/2013 (tranne per Avvocati e professionisti del comparto sanitario). Si sottolinea che, collegato all’obbligo di stipula della polizza rischi, <u>viene introdotto anche l’obbligo di darne informazione al cliente</u>: il professionista dovrà dunque comunicare al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva; il mancato rispetto della disposizione costituisce illecito disciplinare.</p>	D.P.R. n. 137/2012
<b>SICUREZZA SUL LAVORO: CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI PER ARTIGIANI, PICCOLI COMMERCianti, COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO E IMPRESE FAMILIARI</b>	
<p>Informiamo che le Ulss n. 7, 8 e 9, in collaborazione con la Provincia di Treviso, organizzano dei corsi formativi gratuiti per piccole aziende, artigiani e imprese familiari, che si svolgeranno nel mese di ottobre. Per informazioni ed iscrizioni è necessario rivolgersi a: SPISAL via Castellana 2, 31100 Treviso - tel 0422 323820 - fax 0422 323743, oppure presso le Associazioni di categoria.</p>	Provincia di Treviso – Ulss n. 7, 8 e 9

<b>INDICAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC NELLA CORRISPONDENZA E NEL SITO INTERNET AZIENDALE</b>	
<p>L'indirizzo PEC è divenuto obbligatorio per quasi tutti i soggetti passivi con partita iva. Esso è considerato come uno degli indirizzi ufficiali della società/ditta/professionista; è stato infatti di recente istituito su internet l'<b>Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata</b> (<a href="http://www.inipec.gov.it">www.inipec.gov.it</a>) sul quale chiunque può cercare l'indirizzo pec delle aziende italiane. Se ne deduce perciò che l'indirizzo PEC dovrebbe essere indicato nella corrispondenza e nel sito internet aziendale. L'obbligo non è definito specificatamente dalla legge, ciononostante si consiglia di indicare l'indirizzo PEC sia nella corrispondenza che nel proprio sito internet. Si ricorda infatti che la PEC può diventare un utile strumento per l'invio di raccomandate A.R. (da PEC a PEC) senza costi postali, aventi per legge valore legale.</p>	C.C. art. 2250 – D.Lgs. 70/2003 art. 7
<b>MEMORANDUM: DICHIARAZIONI D'INTENTO RICEVUTE DA ESPORTATORI ABITUALI</b>	
<p>Le dichiarazioni d'intento sono moduli in duplice copia che devono essere compilate ed inviate, da un esportatore abituale, al proprio fornitore, per chiedere l'esenzione iva sull'acquisto; con la dichiarazione infatti, l'esportatore attesta sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti di esportatore abituale e chiede pertanto al fornitore di non applicare l'imposta. A sua volta, <b>il fornitore una volta ricevuta la dichiarazione, <u>deve</u> trasmetterla all'Agenzia Entrate in via telematica.</b></p> <p><u>Al fine di poter effettuare con tempestività e regolarità l'invio telematico delle dichiarazioni d'intento, vi chiediamo di farcele pervenire in copia, a mezzo fax/e-mail, al momento del ricevimento dai vostri fornitori.</u></p>	Legge 311/2004

Lo Studio è a disposizione per approfondire eventuali argomenti di vostro interesse.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA